

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2024, n. 31-609

Legge regionale n. 34/2004. Programma pluriennale Attività Produttive di cui alla DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al DM 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e LEDOGA S.r.l. quale



Seduta N° 35

Adunanza 20 DICEMBRE 2024

Il giorno 20 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 31-609/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 34/2004. Programma pluriennale Attività Produttive di cui alla DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022. Cofinanziamento contratti di sviluppo di cui al DM 09.12.2014. Approvazione schema Accordo di sviluppo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e LEDOGA S.r.l. quale soggetto proponente. Spesa regionale di euro 350.000,00

A relazione di: Tronzano

Premesso che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 settembre 2010, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro per la semplificazione amministrativa e con il Ministro del turismo, pubblicato nella G.U. del 24 dicembre 2010, n. 300, in attuazione dell'art. 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, disciplina la concessione, attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo, di agevolazioni finanziarie dirette a favorire la realizzazione di investimenti rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

in particolare gli articoli 8 comma 1, 9 comma 3 e 10 comma 2 del suddetto decreto prevedono la possibilità da parte delle Regioni, di cofinanziamento dei contratti di sviluppo da realizzarsi nelle aree di competenza;

il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 'Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia', (cd "Decreto del fare"), all'articolo 3, ha rifinanziato lo strumento dei contratti di sviluppo, consentendone l'applicazione anche a favore delle aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del TFUE, PMI, limitatamente al

settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 14 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, ridefinisce, in attuazione del suddetto articolo 3, le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi attuati mediante la sottoscrizione dei contratti di sviluppo;

il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, al fine di dare continuità all'attuazione della disciplina relativa ai contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, disciplina le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 133 in conformità alle disposizioni stabilite dal Regolamento GBER (regolamento generale di esenzione aiuti di stato), valide per il periodo 2014 – 2020, per le domande presentate a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande, fissata all'articolo 9, comma 1, del sopracitato DM del 14 febbraio 2014;

l'articolo 9 bis "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni" del DM del 9 dicembre 2014 ha istituito, limitatamente alle domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, per i programmi di sviluppo che prevedono un importo complessivo di spese e costi ammissibili pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero a 20 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la possibilità di formare oggetto di Accordi di Sviluppo tra il Ministero, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia e l'impresa proponente nonché, qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate;

la gestione dei Contratti di sviluppo è affidata, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legge 112/2008, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (di seguito Agenzia), che opera sotto le direttive ed il controllo del Ministero dello sviluppo economico.

Richiamato che:

la legge regionale n. 34/2004 in materia di "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" disciplina gli interventi per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici;

con DGR n 9-624 del 03.12.2019 si è provveduto a definire i criteri per il cofinanziamento regionale dei Programmi di sviluppo ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 9 dicembre 2014, mediante un contributo in conto capitale concedibile nella misura pari al 5% degli investimenti ammissibili, con un limite massimo di:

1. € 350.000,00 per domande di agevolazioni presentate ai sensi dell'art. 9 del D.M. dicembre 2014 – Contratti di sviluppo;
2. € 1.500.000,00 per domande di agevolazione presentate ai sensi dell'art. 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014 – Accordi di Sviluppo;

con DGR n. 40-6154 del 2 dicembre 2022 è stato approvato il Programma regionale Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2022/2024.

Preso atto che la società LEDOGA S.r.l.:

è una grande impresa con sede legale e produttiva a San Michele Mondovì (CN) e ulteriore sede produttiva a Bagni di Lucca (LU) attiva dal 2003 nel settore della produzione e commercio di tannini vegetali derivanti dal castagno e utilizzati nei settori alimentare animale, agricolo, conciario, enologico, è oggi leader mondiale nella produzione di estratti vegetali, tannini e loro derivati;

in qualità di soggetto proponente, con domanda del 15 giugno 2022, ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo

articolato in un progetto di investimento relativo all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (TPA), finalizzato alla produzione di tannini vegetali derivanti dal legno di castagno c/o il comune di San Michele Mondovì (CN); contestualmente alla presentazione della proposta di contratto di sviluppo, ha presentato all'Agenzia, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, l'istanza di attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di Sviluppo ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda, ai sensi della quale il progetto di investimento è finalizzato all'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente mediante la realizzazione di un nuovo capannone all'interno del compendio industriale nella disponibilità della Proponente sito nel Comune di San Michele Mondovì (CN), in cui la principale attività svolta è la produzione e il commercio di estratto di castagno e la produzione e la vendita del pellet; in particolare l'obiettivo è di implementare la produzione di tannino estratto dal legno di castagno per uso nell'alimentazione degli animali e nell'agricoltura, con impatto sulla filiera a monte e a valle; nello specifico sono previste:

- spese per opere murarie e assimilate (€ 3.948.171,00), afferenti la riorganizzazione degli spazi produttivi con adeguamento dei reparti produttivi esistenti e la realizzazione del nuovo capannone,
- spese per impianti e macchinari (€ 16.941.305,00), afferenti l'acquisto di n.1 nuovo impianto per l'estrazione del tannino accompagnato da un nuovo impianto di concentrazione e un nuovo atomizzatore,
- spese per Programmi Informatici, chiesti parzialmente alle agevolazioni, e spese per Servizi di consulenza non richieste alle agevolazioni;
- la spesa complessiva è pari ad euro 21.789.476,00.

Preso atto che:

con nota prot. 0419065 del 12 dicembre 2022 l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte (agli atti della Direzione regionale Competitività del sistema regionale);

con nota del 31 maggio 2024 la suddetta Agenzia ha trasmesso al MISE (prot. MIMIT N. 0010043) le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che la Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'Agenzia:

- ha stimato che per l'attuazione dell'intervento, la cui spesa complessiva è pari ad euro 21.789.476,00, risultano concedibili euro 6.675.000,00, quale contributo a fondo perduto, ed euro 9.217.000,00, quale finanziamento agevolato, per un totale di agevolazioni concedibili pari ad euro 15.892.000,00.

- ha verificato che le agevolazioni richieste, interamente a titolo di contributo a fondo perduto, corrispondono ad una Equivalente Sovvenzione Lordo ESL del 40%, nei limiti dell'intensità massima di aiuto prevista dal regime di aiuti denominato "*Contratti di sviluppo agroindustriali*" (D.M. 2 agosto 2017, valido sino al 31 dicembre 2022) per le iniziative, afferenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, localizzate nelle "*altre regioni*" di cui all'articolo 171, lettera d), degli "*Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020*" (tra cui rientra la Regione Piemonte);

- ha tenuto conto che l'intensità massima delle agevolazioni prevista dall'articolo 19-bis, comma 12, lettera b), del DM 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 aprile 2023, per progetti relativi al settore della TPA realizzati da una grande impresa nelle "restanti aree" del territorio nazionale, risulta del 30% e che, tuttavia, lo stesso decreto 19 aprile 2023, all'articolo 2, comma 4, prevede che le domande presentate all'Agenzia alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l'applicazione del regime di aiuti "*Contratti di sviluppo agroindustriali*" (SA.47694 (2017/N)) e per le quali "*non sia intervenuta, entro la medesima data, la concessione delle agevolazioni sono*

valutate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del presente decreto. Resta fermo, per tali domande, il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell'intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda" (40% nel caso del programma in esame);

- ha stimato che la realizzazione degli investimenti sopraindicati consentirà un incremento occupazionale complessivo di n. 20 Unità Lavorative Annue (ULA) nell'anno a funzionamento a regime (2027) rispetto all'anno precedente la presentazione della domanda (2021), inoltre l'incremento occupazionale complessivamente previsto dalla società presso la medesima unità produttiva è pari a +29,38 ULA mentre l'incremento occupazionale afferente all'investimento in esame è di +20,00 ULA.

Dato atto, inoltre, che con nota prot. 00013100 del 23 ottobre 2024, a seguito delle interlocuzioni intercorse e dello svolgimento del tavolo negoziale del 2 ottobre 2024, al fine di consentire l'attivazione delle procedure per la sottoscrizione dell'Accordo di Sviluppo ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, il Direttore della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, ha comunicato, la compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, unitamente alla disponibilità a cofinanziare il programma di sviluppo presentato dalla LEDOGA S.r.l. mediante un contributo a fondo perduto pari a € 350.000,00.

Dato atto, altresì, che, come da verifiche della sopra citata Direzione regionale Competitività del Sistema regionale:

alla luce delle valutazioni effettuate dall'Agenzia, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e ritenuto coerente con i criteri previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, così come modificati dal decreto 2 novembre 2021. Tali criteri, oltre al già richiamato incremento occupazionale, sono da ricondurre:

- idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata (art.9 c. 6 lett. a) punto 2.b):

la filiera di riferimento del programma è riferita al legno di castagno. I fornitori di tale materia prima sono per la maggior parte (70% ca) operatori presenti nell'area appenninica prealpina tra Piemonte e Liguria. L'approvvigionamento di legno di castagno alimenta una nutrita e variegata filiera locale di micro imprese e di lavoratori addetti non solo al taglio ed alla movimentazione di tale materia prima, ma più in generale alla cura del bosco e del sottobosco per finalità che vanno dalla raccolta della frutta a guscio (castagne), alla raccolta dei funghi, dei tartufi e dei frutti di bosco, da cui deriva un importante indotto tradizionale legato alla preparazione delle relative conserve. Questa stessa filiera assolve ulteriori importanti funzioni connesse con la valorizzazione della fruizione turistica del bosco consentendo ad un numero crescente di visitatori di fruirne durante tutte le stagioni in modo più consapevole. Ad essa si affianca il coinvolgimento dei trasportatori che curano il trasporto della materia prima dai boschi di estrazione verso lo stabilimento della Società interessato dagli investimenti. La proponente, nel tentativo di preservare luoghi boschivi e di contrastare il fenomeno dei tagli illegali ha dichiarato di aver adottato una policy di acquisto che prevede il controllo della tracciabilità e della provenienza del legno acquistato dai fornitori; si è inoltre certificata PEFC (Programma di Valutazione degli schemi di Certificazione Forestale) e sta conseguendo la certificazione di tutti castagneti di proprietà. La realizzazione del presente programma di investimento determinerà un incremento di domanda di legno di castagno che comporterà quindi ricadute positive su tutta la filiera. Nel dettaglio, il fabbisogno attuale della proponente è pari a oltre 110.000,00 ton/anno di legno in tronchi, che aumenterà fino ad oltre le 160.000,00 ton/anno con l'entrata a regime del nuovo impianto oggetto del presente programma di investimenti. Con specifico riferimento alla filiera della lavorazione del legno di castagno, alla luce di tutto quanto sopra, il programma d'investimento promosso dalla proponente contribuirà al consolidamento delle seguenti filiere locali: •quella della silvicoltura e della valorizzazione del patrimonio boschivo, consentendo ai produttori locali di poter costantemente fare affidamento sulla proponente quale mercato di sbocco per le relative produzioni

di legname, e altresì di contribuire ad un costante presidio e manutenzione dell'ecosistema; •quella della zootecnia nella quale le recenti applicazioni dei tannini nella cura e nell'alimentazione degli animali rappresentano un mercato caratterizzato da potenzialità di sviluppo, quale valida alternativa all'utilizzo intensivi di antibiotici ed altri medicinali di origine chimica; •quella agricola ed enologica promuovendo e sostenendo l'uso dei tannini nella conduzione biologica dei vigneti, quale biostimolatore nonché componente fondamentale per i processi di chiarificazione del vino e della birra.

- Idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri (art. 9 c. 6 lett. a) punto 3). Il Gruppo Silvateam, di cui la Proponente è parte, tramite stabilimenti dislocati in Italia, Sud America (Brasile, Argentina, Perù) e Cina, opera nel settore degli estratti vegetali distribuendo i prodotti in oltre 60 Paesi del mondo e generando un fatturato annuo di 250 milioni di euro (fonte: bilancio 2022); è leader mondiale nella produzione, trasformazione e commercializzazione di estratti vegetali, tannini e loro derivati. Vanta una posizione di leadership mondiale nel segmento degli estratti vegetali per uso conciario producendo tannini vegetali da diverse essenze di legno: in Italia è utilizzato il castagno. Nell'esercizio 2021 (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda) il Gruppo Silvateam ha realizzato su mercati esteri il 71% del proprio fatturato, mentre per la società proponente Ledoga Srl la quota di fatturato estero rispetto al totale è stata del 52%.
- Impatto ambientale dell'investimento, avuto riguardo alla previsione di investimenti nell'efficientamento energetico ovvero per la trasformazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni (art. 9, comma 6, lett. a), punto 5.a): Ledoga ha dichiarato che il programma si caratterizza per la possibilità di aumentare sensibilmente la sostenibilità ambientale delle attività di produzione. Relativamente al processo di trasformazione, per l'estrazione del tannino dalle matrici vegetali e la sua trasformazione nei prodotti destinati ai mercati di riferimento, lo stesso processo avverrà assicurando: • un uso efficiente dell'energia impiegata; • un utilizzo altamente razionalizzato della risorsa idrica impiegata nei processi di infusione ed estrazione degli estratti vegetali utilizzati per la realizzazione dei propri prodotti; • l'abbattimento integrale delle polveri immesse in atmosfera, attraverso l'impiego di sistemi di filtrazione e di lavorazione in depressione in grado di trattenere le stesse polveri e di reimpiegarle nei processi di trasformazione; • la valorizzazione e l'ottimizzazione degli scarti e dei sottoprodotti di lavorazione (es. cortecce, residui di lavorazione, etc.) impiegandoli per la fabbricazione di pellet (non oggetto del presente programma di investimento) di prima qualità da destinare per il riscaldamento domestico. I prodotti che la proponente intende realizzare con il presente programma di investimenti, sulla base delle dichiarazioni fornite, sembrerebbero contribuire a migliorare i livelli di sostenibilità ambientali delle attività economiche nei quali gli stessi prodotti vengono impiegati, in particolare l'impiego di prodotti a base di tannino naturale nell'alimentazione zootecnica degli animali di grandi taglie (es. bovini e suini) e l'impiego dei prodotti a base di tannino naturale in agricoltura (consente di ottenere apprezzabili risultati sia come biostimolante, che come profilassi per la prevenzione dell'insorgenza di infestazioni e/o aggressioni da parte di parassiti e/o altre fitopatologie, riducendo conseguentemente l'impiego di prodotti chimici, a beneficio della salvaguardia della salubrità dei terreni e delle falde acquifere con conseguente vantaggio sulla qualità dei prodotti agricoli). A ciò si aggiunge che, oltre a utilizzare una materia prima per sua natura rinnovabile, il ciclo produttivo della proponente consente di riciclare interamente l'acqua di estrazione, valorizzare integralmente la matrice legnosa, avviando ad estrazione anche le cortecce e la segatura tradizionalmente non impiegabili negli impianti attuali, nonché di impiegare il legno esausto come biomassa combustibile come pellet;

la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo ("Accordo") con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la società proponente LEDOGA S.r.l., rientra nell'ambito della fattispecie prevista dall'articolo 9-bis del DM 9 dicembre 2014;

il fabbisogno di risorse pubbliche per la realizzazione del predetto programma di investimento risulta pari ad euro 15.892.000,00, così composto:

1. per un importo di euro 9.217.000,00 da erogare nella forma di finanziamento agevolato;
2. per un importo di euro 6.675.000,00 nella forma di contributo a fondo perduto;

oltre ad euro 324.326,53 per costi di gestione;

tale fabbisogno di risorse pubbliche si farà fronte mediante l'apporto di competenza:

1. del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per un importo complessivo di euro 15.866.326,53,
2. della Regione Piemonte quantificato, ai sensi della citata DGR n. 9-624 del 3 dicembre 2019, per un importo di € 350.000,00;

tale agevolazione si inserisce nell'ambito:

- della decisione della Commissione europea C(2022) 4319 *final* del 20 giugno 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.102702 (2022/N) – *Italy COVID-19: Investments in favour of a sustainable recovery* (RRF), concernente l'applicazione della sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* allo strumento dei Contratti di sviluppo;

- della comunicazione della Commissione europea 2022/C423/04 del 7 novembre 2022, recante “*Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19*” che ha disposto circa l'applicabilità delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del *Quadro temporaneo* fino al 31 dicembre 2023;

- della decisione della Commissione europea C(2022) 9692 *final* del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il regime di aiuti SA.105070 (2022/N) – *Italy COVID-19: Prolongation and amendment to the schemes SA.102579 and SA.102702*, concernente, per quanto d'interesse, la proroga del periodo di applicazione del predetto regime SA.102702 fino al 31 dicembre 2023.

- del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 giugno 2023, n. 139, recante l'aggiornamento del regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato nonché ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento;

- del regime di aiuti SA.107569/RRF 2023, approvato dalla Commissione europea in data 4 ottobre 2023 con decisione C(2023) 6636 *final*, di cui al richiamato decreto 19 aprile 2023.

Ritenuto, pertanto, di approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, la Società proponente LEDOGA S.r.l., per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato alla produzione di tannini vegetali derivanti dal legno di castagno c/o il comune di San Michele Mondovì (CN), destinando € 350.000,00, quale cofinanziamento regionale.

Dato atto che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 “Sviluppo economico e competitività” Programma 14.03 “Ricerca e innovazione” per € 315.000,00 sul cap. 215382 annualità 2025 e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2026 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dal presente provvedimento, per l'importo pari ad euro € 350.000,00, sono esclusivamente quelli sopra riportati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 9 bis del D.M. 9 dicembre 2014, lo schema dell'Accordo di sviluppo, (allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da sottoscrivere con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, la Società proponente LEDOGA S.r.l., per la realizzazione di un programma di investimento finalizzato alla produzione di tannini vegetali derivanti dal legno di castagno c/o il comune di San Michele Mondovì (CN), destinando € 350.000,00 quale cofinanziamento regionale;
- che tale somma trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili a valere della missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 14.03 "Ricerca e innovazione" per € 315.000,00 sul cap. 215382 annualità 2025 e per € 35.000,00 sul cap. 215382 annualità 2026 del bilancio finanziario gestionale 2024/2026;
- di demandare al Presidente pro tempore della Regione Piemonte o suo delegato alla sottoscrizione del citato Accordo di sviluppo, autorizzando l'apposizione delle eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessaria al momento del suo perfezionamento;
- di demandare alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale l'adozione degli atti e dei provvedimenti, necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d) e dell'articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparenza".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-609-2024-All_1-

ALLEGATO_A____CDS_1102_LEDOGA_schema_di_accordo_11.12.2024....pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO DI SVILUPPO

TRA

IL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

L'AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO

D'IMPRESA S.P.A. (INVITALIA)

LA REGIONE PIEMONTE

E LA SOCIETÀ

LEDOGA SRL

di seguito anche indicati collettivamente come le *Parti*

PREMESSO CHE

La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, prevede all'articolo 15, come integrato dall'articolo 21, comma 1, lettera t), della legge 11 febbraio 2005, n. 15, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La materia dei contratti di sviluppo, come riformata dal decreto 14 febbraio 2014, è disciplinata dal decreto 9 dicembre 2014 che stabilisce le modalità ed i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (attrazione degli investimenti e realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese), in conformità alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).

Il medesimo articolo 43 affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (nel seguito "*Agenzia*") le funzioni relative alla gestione dell'intervento, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed all'approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione. I rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico, che ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy (nel seguito "*Ministero*"), e l'*Agenzia* sono regolati dalla convenzione sottoscritta in data 29 novembre 2012 e successivamente integrata con atti del 27 giugno 2013, 22 settembre 2015, 15 dicembre 2015, 7 marzo 2017, 17 aprile 2019 e 30 marzo 2022, che trova applicazione anche ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 21 dicembre 2016, n. 297, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014, ha introdotto l'articolo 9-bis che prevede che le domande di agevolazioni, presentate ai sensi dell'articolo 9 del decreto 9 dicembre 2014, relative a programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni, possono formare oggetto di Accordi di sviluppo tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'impresa proponente nonché, le Regioni e le eventuali altre amministrazioni interessate qualora intervengano nel cofinanziamento del programma, a condizione che il programma di sviluppo evidenzi una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La società Ledoga S.r.l. è una grande impresa, con sede legale e produttiva a San Michele Mondovì (CN) e ulteriore sede produttiva a Bagni di Lucca (LU), attiva dal 2003 nel settore della produzione e commercio di tannini vegetali derivanti dal castagno e utilizzati nei settori alimentare animale, agricolo, conciario, enologico (codice Ateco 20.59.2). Dal legno residuo, Ledoga produce altresì pellet per il riscaldamento. La proprietà della società è ripartita fra la Silvateam SPA (90%), holding dell'omonimo Gruppo di riferimento, e Silvachimica SRL (10%).

Il Gruppo Silvateam fondato nel 1854, attualmente presente con i propri prodotti in oltre 60 Paesi del mondo, è oggi leader mondiale nella produzione di estratti vegetali, tannini e loro derivati, con una forza lavoro complessiva di circa 900 persone a livello mondiale, di cui circa 300 impiegate sul territorio nazionale

La società Ledoga S.r.l., in qualità di soggetto proponente, con domanda del 15 dicembre 2022, ha presentato all'*Agenzia*, in qualità di soggetto gestore dello strumento agevolativo dei contratti di sviluppo, una proposta di contratto di sviluppo industriale che ha ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo articolato in un progetto di investimento relativo all'attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (TPA), in particolare, alla produzione di tannini vegetali derivanti dal legno di castagno, nella Regione Piemonte, nel Comune di San Michele Mondovì (CN).

Contestualmente alla presentazione della proposta di contratto di sviluppo, il soggetto proponente ha presentato all'*Agenzia* l'istanza di attivazione della procedura per la sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Con la realizzazione del programma di investimenti, la società intende consolidare la presenza dei prodotti sul mercato nazionale ed estero, ampliando la capacità di estrazione vegetale dal legno di castagno dell'unità produttiva di San Michele Mondovì, da destinare al settore dell'alimentazione zootecnica (denominata "Feed") ed all'impiego in agricoltura (denominata "Agri") a supporto delle coltivazioni biologiche;

VISTO

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 gennaio 2015, n. 23, recante l'adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l'articolo 43, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che attribuisce all'*Agenzia* le funzioni di gestione relative all'intervento di cui al medesimo articolo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 che stabilisce che gli oneri relativi alle attività svolte dall'*Agenzia* per la gestione dello strumento agevolativo non possono eccedere la misura del 2% delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo;
- la circolare 25 maggio 2015, n. 39257, recante chiarimenti in merito alla concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 luglio 2015, n. 169, recante modifiche ed integrazioni in materia di contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014 e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e), cpv. 1, che ha introdotto l'articolo 9-bis concernente gli “*Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni*”;
- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, modificata con decisione della Commissione europea C(2022) 1545 *final* del 18 marzo 2022 (aiuto di Stato SA.101134 (2021/N) - Italia);
- gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020*, approvati dalla Commissione europea con decisione 2014/C 204/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 204/01 del 1° luglio 2014;
- la *Decisione C(2017) 3867 final* del 9 giugno 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato il regime di aiuti denominato “*Contratti di sviluppo agroindustriali*” (SA.47694 (2017/N));
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2017, n. 239, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 9 dicembre 2014;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del suddetto decreto 2 agosto 2017, che ha introdotto l'articolo 19-bis concernente “*Disposizioni specifiche per i progetti di investimento nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli*”;
- la comunicazione della Commissione europea (2020/C 424/05) dell'8 dicembre 2020 che ha modificato gli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e*

forestale e nelle zone rurali 2014-2020 per quanto riguarda il periodo di applicazione degli stessi, prorogato fino al 31 dicembre 2022;

- il regime di aiuti SA.59101 (2020/N) - Italia, approvato dalla Commissione europea in data 16 dicembre 2020 con decisione C(2020) 9152 *final*, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la validità del regime di aiuti “*Contratti di sviluppo agroindustriali*” (SA.47694 (2017/N));
- gli *Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea C 485 del 21 dicembre 2022, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 19 aprile 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 giugno 2023, n. 139, recante l’aggiornamento del regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato nonché ulteriori modifiche al decreto 9 dicembre 2014 in materia di semplificazione del procedimento;
- il regime di aiuti SA.107569/RRF 2023, approvato dalla Commissione europea in data 4 ottobre 2023 con decisione C(2023) 6636 *final*, di cui al richiamato decreto 19 aprile 2023;
- il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 96, recante, all’articolo 5, disposizioni per il contrasto alla delocalizzazione delle imprese italiane o estere operanti sul territorio nazionale e che hanno ottenuto dallo Stato aiuti per investimenti produttivi e, all’articolo 6, disposizioni a tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 febbraio 2021, n. 40, con il quale sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di Contratti di sviluppo, Accordi di programma e Accordi di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014, anche al fine dell’accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure

di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo e le modalità di attivazione delle procedure connesse alla sottoscrizione degli Accordi;
- il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 novembre 2023, n. 256, recante ulteriori modifiche alla disciplina attuativa dei Contratti di sviluppo, di cui al decreto 9 dicembre 2014;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'articolo 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che ha disposto, tra l'altro, le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra e delle economie rinvenienti dall'attuazione della direttiva del Ministro dello sviluppo economico 15 aprile 2020;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, che dispone, nello stato di previsione del *Ministero*, per gli anni successivi al 2021, fino al 2035, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2025 al 2035;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, che dispone, nello stato di previsione del *Ministero*, per gli anni dal 2022 al 2036, l'ulteriore rifinanziamento sul capitolo 7343, PG

1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei Contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036;

- la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2022, n. 104, con la quale sono state definite le modalità di utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei Contratti di sviluppo dalle suindicate leggi per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi euro 1.370.000.000,00, e sono state altresì riprogrammate parte delle risorse di cui al richiamato decreto 5 marzo 2021, per un importo di euro 100.000.000,00;
- in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'articolo 2, comma 1, della succitata direttiva, che destinano risorse pari a complessivi euro 820.000.000,00 al finanziamento degli Accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014 nonché delle istanze di Accordo di sviluppo di cui all'articolo 9-bis del medesimo decreto che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentate successivamente alla data di pubblicazione della direttiva, nonché a quelle - aventi ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo - già presentate all'*Agenzia* e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;
- la domanda del 15 giugno 2022, con la quale Ledoga S.r.l. in qualità di soggetto proponente, , ha presentato all'*Agenzia*, un programma di sviluppo, composto da un progetto di investimento relativo all'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (TPA), da realizzare presso lo stabilimento di San Michele Mondovì (CN) nella Regione Piemonte;
- l'istanza presentata all'*Agenzia* in pari data, finalizzata all'attivazione delle procedure per la sottoscrizione di un Accordo di sviluppo ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 per sostenere gli investimenti proposti con la sopracitata domanda;
- la nota del 12 dicembre 2022 acquisita al prot. MiSE n. 0419065, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso l'istanza ed i relativi allegati alla Regione Piemonte richiedendo, oltre al parere

sulla compatibilità del piano progettuale proposto con i programmi di sviluppo locale, l'eventuale disponibilità al cofinanziamento;

- la nota del 21 marzo 2024 con la quale l'*Agenzia*, in considerazione della compatibilità con il mercato interno del nuovo regime di aiuto dei Contratti di Sviluppo Agroindustriali SA.107569 (2023/N), così come comunicato dalla Commissione in data 04.10.2023, ha richiesto alla Regione Piemonte un parere in merito alla compatibilità del piano progettuale con i relativi CSR (Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale);
- la nota del 15 febbraio 2024, con la quale l'*Agenzia* ha inviato alla società proponente una richiesta di integrazioni e chiarimenti, riguardante in particolare i requisiti previsti per l'attivazione della procedura di sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo. La società ha risposto a più riprese e, da ultimo, il 19 aprile 2024 fornendo gli elementi richiesti;
- la nota del 31 maggio 2024 acquisita al prot. MIMIT n. 0010043, con la quale l'*Agenzia* ha trasmesso le valutazioni in merito alla coerenza della proposta con i requisiti previsti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo al fine di attivare la procedura di cui all'articolo 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la nota del 25 ottobre 2024 acquisita al prot. MIMIT n. 0045879, con la quale la Regione Piemonte ha comunicato la compatibilità degli investimenti previsti con la programmazione regionale e la disponibilità a cofinanziare l'iniziativa per euro 350.000,00;
- la deliberazione della Giunta regionale n. del , con la quale la Regione Piemonte ha autorizzato la sottoscrizione del presente Accordo di sviluppo destinando all'uopo la somma complessiva di euro 350.000 (*trecentocinquantamila/00*);
- il decreto del , con il quale il Ministro delle imprese e del made in Italy ha espresso il nulla osta alla sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo in questione;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono

nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti;

CONSIDERATO CHE

- il programma di sviluppo proposto alle agevolazioni si compone di un progetto d'investimento riguardante il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, in particolare “Fabbricazione di prodotti chimici organici ottenuti da prodotti di base derivati da processi di fermentazione o da materie prime vegetali” (codice ATECO 2007: 20.59.2);
 - il progetto di investimento è finalizzato all'ampliamento della capacità di una unità produttiva esistente mediante la realizzazione di un nuovo capannone all'interno del compendio industriale nella disponibilità della Proponente sito nel Comune di San Michele Mondovì (CN), in cui la principale attività svolta è la produzione e il commercio di estratto di castagno e la produzione e la vendita del pellet; in particolare l'obiettivo è di implementare la produzione di tannino estratto dal legno di castagno per uso nell'alimentazione degli animali e nell'agricoltura, con impatto sulla filiera a monte e a valle;
 - nello specifico sono previste:
 - spese per opere murarie e assimilate (€ 3.948.171,00), afferenti la riorganizzazione degli spazi produttivi con adeguamento dei reparti produttivi esistenti e la realizzazione del nuovo capannone,
 - spese per impianti e macchinari (€ 16.941.305,00), afferenti l'acquisto di n.1 nuovo impianto per l'estrazione del tannino accompagnato da un nuovo impianto di concentrazione e un nuovo atomizzatore,
 - spese per Programmi Informatici, chiesti parzialmente alle agevolazioni, e spese per servizi di consulenza non richieste alle agevolazioni;
 - il *Ministero*, a seguito delle interlocuzioni intercorse e del tavolo negoziale tenutosi in videoconferenza in data 2 ottobre 2024 al quale hanno preso parte anche i rappresentanti della Regione Piemonte, ha approfondito con il soggetto proponente e l'*Agenzia* i temi proposti e le possibili ricadute occupazionali sui territori interessati;
- in particolare per la gestione della nuova linea di produzione oggetto del programma d'investimento, è previsto un incremento occupazionale di n. 20 Unità Lavorative Annue (ULA)

nell'anno di funzionamento a regime (2027) rispetto all'anno antecedente la presentazione della domanda (2021). Si precisa che l'incremento occupazionale complessivamente previsto dalla società presso la medesima unità produttiva è pari a +29,38 ULA, mentre l'incremento occupazionale afferente all'investimento in esame è di +20,00 ULA, nell'anno di regime (2027);

- nel corso del suddetto tavolo negoziale, la Regione Piemonte, confermando l'apprezzamento per il programma di sviluppo promosso dalla società Ledoga S.r.l., ha reso nota la disponibilità al cofinanziamento dell'investimento per euro 350.000,00;
- con la successiva nota del 25 ottobre 2024 acquisita al protocollo MIMIT al n. 0045879 la Regione Piemonte ha formalizzato il cofinanziamento dell'iniziativa per euro 350.000,00;
- per quanto esposto, il *Ministero* e la Regione Piemonte giudicano il programma di sviluppo proposto di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e intendono, pertanto, promuoverlo;
- anche alla luce delle valutazioni effettuate dall'*Agenzia*, il programma di sviluppo presentato è da considerarsi di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato e coerente con i requisiti richiesti dalla normativa applicabile ai contratti di sviluppo, nonché con i requisiti previsti dall'articolo 9-bis, comma 2, così come modificati dal decreto 2 novembre 2021 ai fini dell'accesso alle risorse di cui alla direttiva 2 marzo 2022. Tali requisiti, oltre al già richiamato incremento occupazionale, sono da ricondurre alla:

- ✓ idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera diretta ed allargata (art.9 c. 6 lett. a) punto 2.b):

la filiera di riferimento del programma è riferita al legno di castagno. I fornitori di tale materia prima sono per la maggior parte (70% ca) operatori presenti nell'area appenninica prealpina tra Piemonte e Liguria. L'approvvigionamento di legno di castagno alimenta una nutrita e variegata filiera locale di micro imprese e di lavoratori addetti non solo al taglio ed alla movimentazione di tale materia prima, ma più in generale alla cura del bosco e del sottobosco per finalità che vanno dalla raccolta della frutta a guscio (castagne), alla raccolta dei funghi, dei tartufi e dei frutti di bosco, da cui deriva un importante indotto tradizionale legato alla preparazione delle relative conserve. Questa stessa filiera assolve ulteriori importanti funzioni connesse con la valorizzazione della fruizione turistica del bosco consentendo ad un numero crescente di visitatori di fruirne durante tutte le stagioni

in modo più consapevole. Ad essa si affianca il coinvolgimento dei trasportatori che curano il trasporto della materia prima dai boschi di estrazione verso lo stabilimento della Società interessato dagli investimenti. La proponente, nel tentativo di preservare luoghi boschivi e di contrastare il fenomeno dei tagli illegali ha dichiarato di aver adottato una policy di acquisto che prevede il controllo della tracciabilità e della provenienza del legno acquistato dai fornitori; si è inoltre certificata PEFC (Programma di Valutazione degli schemi di Certificazione Forestale) e sta conseguendo la certificazione di tutti castagneti di proprietà. La realizzazione del presente programma di investimento determinerà un incremento di domanda di legno di castagno che comporterà quindi ricadute positive su tutta la filiera. Nel dettaglio, il fabbisogno attuale della proponente è pari a oltre 110.000,00 ton/anno di legno in tronchi, che aumenterà fino ad oltre le 160.000,00 ton/anno con l'entrata a regime del nuovo impianto oggetto del presente programma di investimenti. Con specifico riferimento alla filiera della lavorazione del legno di castagno, alla luce di tutto quanto sopra, il programma d'investimento promosso dalla proponente contribuirà al consolidamento delle seguenti filiere locali: •quella della silvicoltura e della valorizzazione del patrimonio boschivo, consentendo ai produttori locali di poter costantemente fare affidamento sulla proponente quale mercato di sbocco per le relative produzioni di legname, e altresì di contribuire ad un costante presidio e manutenzione dell'ecosistema; •quella della zootecnia nella quale le recenti applicazioni dei tannini nella cura e nell'alimentazione degli animali rappresentano un mercato caratterizzato da potenzialità di sviluppo, quale valida alternativa all'utilizzo intensivi di antibiotici ed altri medicinali di origine chimica; •quella agricola ed enologica promuovendo e sostenendo l'uso dei tannini nella conduzione biologica dei vigneti, quale biostimolatore nonché componente fondamentale per i processi di chiarificazione del vino e della birra;

- ✓ Idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri (art. 9 c. 6 lett. a) punto 3). Il Gruppo Silvateam, di cui la Proponente è parte, tramite stabilimenti dislocati in Italia, Sud America (Brasile, Argentina, Perù) e Cina, opera nel settore degli estratti vegetali distribuendo i prodotti in oltre 60 Paesi del mondo e generando un fatturato annuo di 250 milioni di euro (fonte: bilancio 2022); è leader mondiale nella produzione, trasformazione e commercializzazione di estratti vegetali, tannini e loro derivati. Vanta una posizione di leadership mondiale nel segmento degli estratti vegetali per uso conciario producendo tannini vegetali da diverse essenze di legno: in Italia è utilizzato il castagno. Nell'esercizio 2021 (ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della

domanda) il Gruppo Silvateam ha realizzato su mercati esteri il 71% del proprio fatturato, mentre per la società proponente Ledoga Srl la quota di fatturato estero rispetto al totale è stata del 52%.

- ✓ Impatto ambientale dell'investimento, avuto riguardo alla previsione di investimenti nell'efficientamento energetico ovvero per la trasformazione dei processi produttivi finalizzati alla riduzione delle emissioni (art. 9, comma 6, lett. a), punto 5.a): Ledoga ha dichiarato che il programma si caratterizza per la possibilità di aumentare sensibilmente la sostenibilità ambientale delle attività di produzione. Relativamente al processo di trasformazione, per l'estrazione del tannino dalle matrici vegetali e la sua trasformazione nei prodotti destinati ai mercati di riferimento, lo stesso processo avverrà assicurando: • un uso efficiente dell'energia impiegata; • un utilizzo altamente razionalizzato della risorsa idrica impiegata nei processi di infusione ed estrazione degli estratti vegetali utilizzati per la realizzazione dei propri prodotti; • l'abbattimento integrale delle polveri immesse in atmosfera, attraverso l'impiego di sistemi di filtrazione e di lavorazione in depressione in grado di trattenere le stesse polveri e di reimpiegarle nei processi di trasformazione; • la valorizzazione e l'ottimizzazione degli scarti e dei sottoprodotti di lavorazione (es. cortecce, residui di lavorazione, etc.) impiegandoli per la fabbricazione di pellet (non oggetto del presente programma di investimento) di prima qualità da destinare per il riscaldamento domestico. I prodotti che la proponente intende realizzare con il presente programma di investimenti, sulla base delle dichiarazioni fornite, sembrerebbero contribuire a migliorare i livelli di sostenibilità ambientali delle attività economiche nei quali gli stessi prodotti vengono impiegati, in particolare l'impiego di prodotti a base di tannino naturale nell'alimentazione zootecnica degli animali di grandi taglie (es. bovini e suini) e l'impiego dei prodotti a base di tannino naturale in agricoltura (consente di ottenere apprezzabili risultati sia come biostimolante, che come profilassi per la prevenzione dell'insorgenza di infestazioni e/o aggressioni da parte di parassiti e/o altre fitopatologie, riducendo conseguentemente l'impiego di prodotti chimici, a beneficio della salvaguardia della salubrità dei terreni e delle falde acquifere con conseguente vantaggio sulla qualità dei prodotti agricoli). A ciò si aggiunge che, oltre a utilizzare una materia prima per sua natura rinnovabile, il ciclo produttivo della proponente consente di riciclare interamente l'acqua di estrazione, valorizzare integralmente la matrice legnosa, avviando ad estrazione anche le cortecce e la segatura tradizionalmente non impiegabili negli impianti attuali, nonché di impiegare il legno esausto come biomassa combustibile come pellet.

La realizzazione del nuovo investimento consentirà, altresì, di ridurre sensibilmente la percentuale, già oggi inferiore al 4% in massa, dei residui fibrolegnosi oggi destinati a recupero come biomassa compostabile.

- sulla base dei dati progettuali inoltrati e delle preliminari verifiche dell'Agenzia, si stima che l'attuazione dell'intervento comporterà le seguenti spese ammissibili ed agevolazioni concedibili:

Soggetto realizzatore	Ubicazione	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste (Contributo f/perduto)	Agevolazioni richieste (Finanziamento agevolato)	Agevolazioni richieste Totali
Ledoga S.r.l.	San Michele Mondovì (CN)	21.789.476,00 €	21.189.476,00 €	6.675.000,00 €	9.217.000,00	15.892.000,00

- le agevolazioni richieste, interamente a titolo di contributo a fondo perduto, corrispondono ad un ESL del 40%, nei limiti dell'intensità massima di aiuto prevista dal regime di aiuti denominato *“Contratti di sviluppo agroindustriali”* (D.M. 2 agosto 2017, valido sino al 31 dicembre 2022) per le iniziative, afferenti alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, localizzate nelle *“altre regioni”* di cui all'articolo 171, lettera d), degli *“Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”* (tra cui rientra la Regione Piemonte);
- l'intensità massima delle agevolazioni prevista dall'articolo 19-bis, comma 12, lettera b), del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto 19 aprile 2023, per progetti relativi al settore della TPA realizzati da una grande impresa nelle *“restanti aree”* del territorio nazionale, risulta del 30%. Tuttavia, lo stesso decreto 19 aprile 2023, all'articolo 2, comma 4, prevede che le domande presentate all'Agenzia alla data del 31 dicembre 2022 che prevedono l'applicazione del regime di aiuti *“Contratti di sviluppo agroindustriali”* (SA.47694 (2017/N)) e per le quali *“non sia intervenuta, entro la medesima data, la concessione delle agevolazioni sono valutate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del presente decreto. Resta fermo, per tali domande, il possibile riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell'intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda”* (40% nel caso del programma in esame);
- gli investimenti richiesti alle agevolazioni e i contributi concedibili sono inferiori ai limiti di notifica previsti dall'art. 19-bis, comma 15, del DM 9 dicembre 2014;

- il fabbisogno di risorse pubbliche risulta nella misura massima pari ad euro 15.892.000,00 (*quindicimilionioctocentonovantaduemila/00*);
- a tale somma è necessario aggiungere i costi di gestione dell'intervento, nella misura massima di euro 324.326,53 (*trecentoventiquattromilatrecentoventisei/53*);
- il *Ministero* intende far fronte al predetto fabbisogno, pari a complessivi euro 15.866.326,53 (*quindicimilionioctocentosessantaseimilatrecentoventisei/53*), di cui euro 317.326,53 (*trecentodiciassettemilatrecentoventisei/53*) per oneri di gestione, utilizzando le risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della richiamata direttiva 2 marzo 2022, così come integrate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta direttiva, per euro 50.000.000,00, dalle economie rinvenienti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 5 marzo 2021;
- la Regione Piemonte intende far fronte all'apporto di sua competenza, pari a complessivi euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, tramite l'utilizzo delle risorse a tal fine destinate con deliberazione n. del ;
- il *Ministero* e la *Regione Piemonte* ritenendo la proposta di contratto di sviluppo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, manifesta la volontà di sottoscrivere un Accordo di sviluppo (l'*Accordo*), ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- la società Ledoga S.r.l., in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190, dichiara di non aver affidato, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma, incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidare, anche a seguito della sottoscrizione del presente *Accordo*, incarichi, di natura autonoma o subordinata, ad ex dipendenti del *Ministero* o della *Regione Piemonte* che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso *Ministero* o della stessa Regione, che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Tutto ciò premesso, le *Parti*:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Premesse)*

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente *Accordo*.

Articolo 2 *(Finalità)*

1. Con il presente *Accordo*, il *Ministero* si propone di sostenere gli investimenti proposti dalle società Ledoga S.r.l., come descritti nella proposta di contratto di sviluppo industriale, da realizzarsi presso lo stabilimento localizzato a San Michele Mondovì (CN) nella Regione Piemonte, nel periodo 2023-2026, al fine di favorire la competitività delle imprese e dell'intera filiera, nonché rafforzare la struttura produttiva dei territori di riferimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, il *Ministero* e la *Regione Piemonte* si impegnano a mettere a disposizione risorse finanziarie per l'attuazione del contratto di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni. Tale impegno è da ritenersi subordinato all'esito positivo dell'istruttoria di cui agli articoli 9 e 19-bis del suddetto decreto.

Articolo 3 *(Progetti ammissibili e agevolazioni concedibili)*

1. La concessione delle agevolazioni previste dal presente *Accordo* è disposta nei limiti stabiliti dalla disciplina attuativa dei contratti di sviluppo e nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dagli *Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 485 del 21 dicembre 2022, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.
2. Per le domande già presentate all'*Agenzia* alla data del 31 dicembre 2022 e per le quali non sia intervenuta, entro la medesima data, la concessione delle agevolazioni a valere sul previgente regime di aiuti TPA, sarà possibile il riconoscimento delle agevolazioni nei limiti dell'intensità massima richiesta in sede di presentazione della domanda medesima (40% nel caso del programma in esame).

3. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla valutazione di merito, da parte dell'*Agenzia*, della proposta di contratto di sviluppo indicata all'articolo 2, punto 1, secondo quanto stabilito, in particolare, dall'articolo 9 del più volte citato decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Resta, pertanto, fermo che per effetto del presente *Accordo* le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni.

Articolo 4
(*Quadro finanziario dell'Accordo*)

1. Al fine di consentire il finanziamento del contratto di sviluppo presentato dalla società Ledoga S.r.l., i cui costi ammissibili saranno definiti secondo quanto indicato all'articolo 3, il *Ministero* e la *Regione Piemonte* mettono a disposizione risorse finanziarie nel limite massimo di euro 16.216.326,53 (*sedicimilioniduecentosedicimilatrecentoventisei/53*), così come illustrato nella tabella sottostante:

Progetto	Soggetto realizzatore	Investimenti complessivi	Investimenti richiesti alle agevolazioni	Agevolazioni richieste		Copertura
				Contributo a fondo perduto	Finanziamento agevolato	
Investimenti industriali	Ledoga S.r.l.	21.789.476,00	21.189.476,00	6.675.000,00	9.217.000,00	Ministero: 15.866.326,53 €
Totale Produttivo		21.789.476,00	21.189.476,00	6.675.000,00	9.217.000,00	Regione Piemonte: 350.000,00 €
Totale agevolazioni richieste				15.892.000,00		
Costi di gestione				324.326,53		
Totale fabbisogno				16.216.326,53		
Totale Copertura				16.216.326,53 €		

2. Il *Ministero*, stante la capienza dello stanziamento per le istanze finora pervenute e al vaglio dell'*Agenzia*, mette a disposizione risorse finanziarie complessivamente pari ad euro 15.866.326,53 (*quindicimilionioottocentosessantaseimilatrecentoventisei/53*), di cui euro 9.217.000,00 (*novemilioniduecentodiciassettemila/00*) da erogare nella forma di finanziamento agevolato, ed euro 6.332.000,00 (*seimilionitrecentotrentaduemila/00*) nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 317.326,53 (*trecentodiciassettemilatrecentoventisei/53*) per costi di gestione, a valere sulle risorse, libere da impegni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della

richiamata direttiva 2 marzo 2022, così come integrate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della predetta direttiva, per euro 50.000.000,00, dalle economie rinvenienti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 5 marzo 2021.

3. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte sono pari ad euro 350.000,00 (*trecentocinquantamila/00*), di cui euro 343.000,00 (*trecentoquarantatremila/00*) da erogare nella forma di contributo a fondo perduto ed euro 7.000,00 (*settemila/00*) per costi di gestione, a valere sulle risorse a tal fine destinate con deliberazione della Giunta regionale n. del ;
4. Le risorse nazionali e regionali sono rese disponibili nella contabilità speciale 1726 e, relativamente a quelle destinate all'erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, saranno trasferite periodicamente all'*Agenzia* sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati, nel rispetto di quanto in proposito previsto dalla richiamata convenzione in essere tra il *Ministero* e l'*Agenzia*.
5. I costi di gestione saranno riconosciuti all'*Agenzia* con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dalla citata convenzione in essere tra il *Ministero* e l'*Agenzia*.

Articolo 5

(Condizioni per il mantenimento delle agevolazioni)

1. La società Ledoga S.r.l. si impegna al pieno rispetto di tutti gli obblighi ed impegni di cui al contratto di sviluppo presentato, ai sensi di quanto previsto dal decreto 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fatte salve le ulteriori disposizioni di revoca previste dalla normativa applicabile, la suddetta società decade dal beneficio ricevuto qualora, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, si verifichi la cessazione dell'attività economica dell'impresa beneficiaria nell'unità produttiva interessata dalla realizzazione del progetto, o nel caso in cui tale attività sia rilocalizzata al di fuori del territorio di competenza dell'Amministrazione sottoscrittrice.
3. Il *Ministero* e la *Regione Piemonte* si riservano di valutare il mantenimento o meno delle agevolazioni, nei casi in cui, nei 5 anni successivi alla data di conclusione del progetto agevolato, la società beneficiaria riduca i livelli occupazionali e/o la capacità produttiva, in misura tale da incidere significativamente sul raggiungimento degli obiettivi connessi alle ricadute economiche ed industriali del progetto agevolato nell'ambito dell'*Accordo*. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni

dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, la società decade dal beneficio qualora, fuori dei casi riconducibili al giustificato motivo oggettivo, riduca in misura superiore al 50 per cento i livelli occupazionali degli addetti all'attività agevolata ai sensi del presente *Accordo* nei 5 anni successivi alla data di completamento dell'investimento; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10 per cento, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale.

Articolo 6 *(Impegni dei soggetti sottoscrittori)*

1. Le *Parti* del presente *Accordo*, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegnano a:
 - rispettare i termini, le condizioni e la tempistica concordati ed indicati nel presente *Accordo*;
 - utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
 - procedere periodicamente alla verifica dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'*Accordo* e, se necessario, proporre gli eventuali aggiornamenti al Comitato tecnico di cui all'articolo 7.

2. La *Regione Piemonte* si impegna a trasferire, in via diretta o per il tramite di altro soggetto delegato, al *Ministero* l'importo di competenza, a seguito di specifica comunicazione del *Ministero*, con le seguenti modalità:
 - il 90 % entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del *Ministero* dell'avvenuta registrazione del presente *Accordo* presso la Corte dei Conti;
 - il 10 % entro 60gg a seguito della relazione di avvenuta realizzazione del progetto di investimento.

3. Il *Ministero* si impegna a trasferire periodicamente le somme all'*Agenzia*, sulla base delle stime dei fabbisogni di volta in volta evidenziati.

4. La società Ledoga S.r.l. si impegna a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori

che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il *Ministero*.

Articolo 7
(*Comitato tecnico*)

1. Le attività connesse all'attuazione, al coordinamento e al monitoraggio degli interventi di cui al presente *Accordo* sono demandate ad un Comitato tecnico che sarà costituito con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, le cui modalità di funzionamento saranno definite dalle *Parti*.

Articolo 8
(*Durata dell'Accordo*)

1. Il presente *Accordo* ha durata fino al 31 dicembre 2030, e comunque fino al completamento delle procedure di verifica ed accertamento degli investimenti rendicontati e di erogazione delle agevolazioni previste dall'*Accordo* medesimo, fatti salvi eventuali vincoli temporali connessi all'utilizzo delle risorse messe a disposizione dal *Ministero*.
2. Il presente *Accordo* cesserà di avere efficacia tra le *Parti* in ogni caso in cui cessi di avere efficacia ovvero sia dichiarato risolto il contratto di sviluppo sottoscritto.

Articolo 9
(*Disposizioni generali e finali*)

1. Il presente *Accordo* è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'efficacia dell'*Accordo* resta subordinata alla registrazione dello stesso presso la Corte dei Conti.
3. Previa approvazione del Comitato tecnico di cui all'articolo 7, possono aderire all'*Accordo* altri soggetti pubblici la cui partecipazione ed azione sia necessaria o comunque opportuna per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dal presente *Accordo*.
4. Le *Parti* si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.

Il presente *Accordo* sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la prescritta registrazione.

Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche.

Ministero delle imprese e del made in Italy

Il Direttore Generale per gli incentivi alle imprese

Giuseppe Bronzino

Regione Piemonte

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(INVITALIA)**

L'Amministratore delegato

Bernardo Mattarella

Ledoga S.r.l.

Il Legale rappresentante
